



CORSO P24057

QUESTIONI IN TEMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Napoli, Castel Capuano, 9 – 11 ottobre 2024

La prescrizione dei crediti per contributi previdenziali: principi, regole, fondamenti.

Pietro Capurso

Sommario: 1. La prescrizione come modalità di estinzione del credito contributivo: tutto tranne l'essenziale. – 2. Il termine di prescrizione dei crediti per contributi previdenziali e sanzioni civili. – 3. I principi di indisponibilità della prescrizione dei crediti per contributi previdenziali e di irricevibilità dei crediti prescritti. – 4. Le regole in materia di prescrizione dei crediti per contributi previdenziali. – 4.1. La decorrenza della prescrizione. – 4.2. La sospensione della prescrizione. – 4.3. L'interruzione della prescrizione – 4.4. Denuncia del lavoratore e prescrizione dei contributi previdenziali. – 5. Prescrizione dei contributi previdenziali e principio di automaticità delle prestazioni. – 5.1. Il perimetro soggettivo di applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. – 5.2. Il diritto del lavoratore all'integrità della posizione contributiva. – 6. La protezione sociale per l'insolvenza del datore di lavoro e il diritto all'accREDITAMENTO (anche) dei contributi previdenziali prescritti all'esito della procedura concorsuale. – 7. La decorrenza della prescrizione dei diritti al risarcimento del danno pensionistico. – 8. La «temporanea imprescrittibilità» dei contributi previdenziali nel lavoro pubblico. – 9. I fondamenti della disciplina della prescrizione dei crediti per contributi previdenziali.

1. La prescrizione come modalità di estinzione del credito contributivo: tutto tranne l'essenziale.

Nel diritto civile, com'è noto, la prescrizione è una modalità di estinzione di un diritto legata al decorso del tempo; in materia di prescrizione dei crediti per contributi previdenziali¹, tuttavia, limitarsi a questo sarebbe come dire tutto tranne l'essenziale, perché – oltre alle imponenti implicazioni del fenomeno dell'evasione contributiva sul finanziamento del sistema di sicurezza sociale – l'estinzione dell'obbligazione contributiva presenta importanti ricadute anche sulla posizione assicurativa del lavoratore (sia autonomo che subordinato), il quale perde il diritto

* Le riflessioni contenute nello scritto rappresentano esclusivamente le opinioni dell'autore.

¹ Sulla prescrizione dei crediti per contributi previdenziali, prima della riforma di cui alla legge n. 335 del 1995, G. NALETTO, *La prescrizione dei contributi*, in *Trattato di previdenza sociale*, diretto da B. BUSSI e M. PERSIANI, Padova, 1974, I, 690. Dopo la riforma, C. A. NICOLINI, *Prescrizione dei contributi, automaticità delle prestazioni e tutela dell'anzianità previdenziale dopo la legge n. 335 del 1995*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1996, 341; L. MONTUSCHI, *Sulla prescrizione dei contributi previdenziali (un profilo singolare della riforma pensionistica)*, in *Arg. dir. lav.*, 1996, 40; G. VILLANI, *Questioni relative alla prescrizione dei contributi previdenziali*, in *Riv. Prev. pubbl. priv.*, 2001, 53; P. CAPURSO, *Ius superveniens e rapporto contributivo: problemi attuali in tema di prescrizione e regime sanzionatorio dell'inadempimento* (nota a Cass. 17 dicembre 2003, n. 19344 e Cass. 7 gennaio 2004, n. 46), in *Riv. giur. lav.*, 2004, 397; B. MARRONI, *Orientamenti in tema di prescrizione dei contributi a dieci anni dalla legge n. 335 del 1995*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2005, 715.

all'accREDITamento del corrispondente periodo di lavoro. Per questa eventualità, la protezione del lavoratore subordinato è offerta dall'art. 2116, c.c., secondo cui le prestazioni previdenziali sono dovute anche in caso di omesso versamento dei contributi ma, per la gestione invalidità vecchiaia e superstiti, la legge speciale prevede che questa regola si applichi limitatamente ai contributi non prescritti [cfr. § 5]. Vi è dunque una stretta correlazione tra la prescrizione dei contributi e i diritti pensionistici perché – all'interno del perimetro soggettivo di applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, peraltro controverso [cfr. § 5.1] – essi si escludono reciprocamente: fin tanto che il credito contributivo è certo ed esigibile, il diritto alle prestazioni previdenziali deve essere riconosciuto indipendentemente dal pagamento dei contributi; una volta che il credito per contributi è estinto per prescrizione, l'ente è tenuto a non ricostruire con la contribuzione omessa la posizione del lavoratore, il quale potrà solo agire nei confronti del datore di lavoro per il danno pensionistico che l'inadempimento gli ha provocato.

In ragione di questo, la prescrizione dei crediti per contributi previdenziali assume una posizione di assoluta centralità nel diritto della previdenza sociale, costituendo il punto di intersezione tra il rapporto contributivo, che intercorre tra il datore di lavoro obbligato e l'ente previdenziale, e il rapporto giuridico previdenziale, che si instaura invece tra quest'ultimo e il lavoratore, e che invece è finalizzato alla protezione sociale dei lavoratori.

2. Il termine di prescrizione dei crediti per contributi previdenziali e sanzioni civili.

La prima disciplina della prescrizione dei crediti contributivi previdenziali è contenuta nell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: «I contributi si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Il termine veniva modificato con l'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153: «Il termine di prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,

convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è elevato a dieci anni. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». Infine, nel quadro della complessiva riforma del sistema pensionistico di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, l'art. 3, comma 9, ha previsto, a far data dal 1° gennaio 1996, la riduzione del termine di prescrizione da dieci a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti [sul significato di questa proposizione subordinata eccezzuativa, cfr. § 4.4].

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, la nuova disciplina si estende alle contribuzioni di pertinenza di tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie, per cui si devono ritenere abrogate le diverse discipline previdenziali di categoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con allineamento al nuovo termine prescrizioneale quinquennale della prescrizione dei contributi di tutte le forme di previdenza obbligatoria [Cass., 9 aprile 2019, n. 9865, Rv. 653199; Cass., 15 ottobre 2014, n. 21830, Rv. 632887; Cass., 13 dicembre 2006, n. 26621, Rv. 594057].

Il tormentato contrasto sorto in seno alla sezione lavoro della Corte di cassazione, in ordine alla disciplina di diritto intertemporale connessa alla abbreviazione dei termini, è ricomposto dalle sezioni unite nel senso della estensione della nuova disciplina anche alle contribuzioni precedenti alla sua entrata in vigore, salvi i casi di conservazione del termine decennale per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall'ente previdenziale nel rispetto della normativa preesistente, trovando peraltro applicazione la regola generale di cui all'art. 252 disp. att. c.c. [Cass., sezioni unite, 7 marzo 2008, n. 6173, Rv. 602255²; Cass., 7

² In *Foro it.*, 2010, I, 1252, con nota di R. MANCINO; in *Riv. giur. lav.*, 2008, 1189, con nota di A. RONDO, *Le sezioni unite sulla prescrizione dei contributi previdenziali* e di G. BERETTA, *Le sezioni unite giocano pesante con la prescrizione dei contributi*. Sul contrasto che ha preceduto l'intervento delle sezioni unite, v. [Cass., 16 agosto 2001, n. 11140, Rv. 549000], in *Foro it.*, 2001, I, 3604, con nota di L. CARBONE; in *Inf. prev.*, 2003, 83, con nota di O. MANZI, *La scadenza dei termini di prescrizione nell'obbligazione contributiva previdenziale*; [Cass., 3 settembre 2002, n. 12822, Rv. 557240], in *Inf. prev.*, 2003, 103, con nota di P. CAPURSO, *Problemi di diritto*

febbraio 2018, n. 2965, Rv. 647394]. La presenza di atti interruttivi compiuti dall'ente previdenziale, anteriormente al 31 dicembre 1995, sottrae alla prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo, che avrà da quella data un nuovo termine decennale di prescrizione [**Cass., sezioni unite, 4 marzo 2008, n. 5784, Rv. 602374³**].

Il termine di prescrizione dei contributi previdenziali, inoltre, si estende alle sanzioni civili, che sono conseguenza automatica dell'omissione o del tardivo adempimento [**Cass., 10 maggio 2019, n. 12533, Rv. 653759; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25545, Rv. 650736; Cass. 10 agosto 2006, n. 18148, Rv. 591720]** e costituiscono un'obbligazione legale aggiuntiva posta in funzione di rafforzamento di quella contributiva e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale [**Cass., 20 giugno 2018, n. 16262, Rv. 649393; Cass., 19 giugno 2009, n. 14475, Rv. 608784**].

Conclusivamente, una volta scaduto il termine previsto dalla legge per l'adempimento [cfr. § 5.2], le sanzioni civili, in quanto obbligazione accessoria *ex lege*, hanno la stessa natura giuridica dei contributi, e quindi anche lo stesso termine di prescrizione [**Cass., sezioni unite, 13 marzo 2015, n. 5076, Rv. 634505⁴; Cass., 12 ottobre 2022, n. 29751, Rv. 665819; Cass., 6 dicembre 2019, n. 31945, Rv. 656004**].

intertemporale della abbreviazione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali [**Cass., 12 febbraio 2003, n. 2100, Rv. 560472**], in *Foro it.*, 2003, I, 2098, con nota di G. DE MARZO; [**Cass., 17 dicembre 2003, n. 19334, Rv. 569004**], in *Riv. giur. lav.*, 2004, II, 397, con nota di P. CAPURSO, *Ius superveniens e rapporto contributivo: Problemi attuali in tema di prescrizione e regime sanzionatorio dell'inadempimento*.

³ In *Mass. giur. lav.*, 2008, 418, con nota di P. PARISELLA, *Prescrizione dei contributi pensionistici maturati prima della Legge n. 335/1995 ed efficacia degli "atti interruttivi" anteriori al 1° gennaio 1996*; in *Guida lav.*, 2008, 13, 68, con nota di S. IMBRIACI, *Prescrizione dei contributi: l'intervento delle Sezioni Unite*. Sulla disciplina transitoria v. anche [**Cass., L, 24 gennaio 2018, n. 948, Rv. 620901**], in *Riv. dir. sic. soc.*, 2012, 201, con nota di M. CINELLI, *Sul regime intertemporale della disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali in caso di denuncia del lavoratore*.

⁴ In *Foro it.*, 2015, I, 3675, con nota di V. FERRARI, *La categoria civilistica sostiene la regola iuris previdenziale*; in *Lav. giur.*, 2015, 731, con nota di S. CATINI, *Le Sezioni Unite fanno chiarezza sull'interruzione del termine di prescrizione delle sanzioni civili*. L'ordinanza di rimessione alle sezioni unite è, [**Cass. 1° aprile 2014, n. 7569**], in *Riv. dir. sic. soc.*, 2014, 279, con nota di L. SURDI, *Atti interruttivi della prescrizione riferiti all'obbligo contributivo: estensibilità al credito accessorio?*

3. I principi di indisponibilità della prescrizione dei crediti per contributi previdenziali e di irricevibilità dei crediti prescritti.

La prescrizione del diritto di credito come regolata dal codice civile è informata al principio della disponibilità, sicché ha efficacia meramente preclusiva: con la maturazione della prescrizione l'obbligazione non è estinta, ma il debitore acquista il potere di far valere l'estinzione. La prescrizione dei crediti per contributi previdenziali, al contrario, si fonda su un principio di assoluta indisponibilità, sicché ha efficacia estintiva automatica [Cass., 10 agosto 2020, n. 16865, Rv. 658584; Cass., 15 ottobre 2014, n. 21830, Rv. 632887], ed è molto più simile a una decadenza, perché è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, cosicché l'eccezione può essere sollevata anche in appello [Cass., 4 dicembre 2018, n. 31345⁵]; inoltre, finché la prescrizione è in contestazione, ancorché per altri motivi, non può ritenersi formato il giudicato interno, per cui il giudice è investito del potere dovere di esaminare l'intera fattispecie [Cass., 7 novembre 2022, n. 32683, Rv. 666218; Cass., 3 ottobre 2022, n. 28565, Rv. 665765].

Il principio di indisponibilità comporta che il contribuente non può versare i contributi previdenziali prescritti [Cass., 16 agosto 2001, n. 11140, Rv. 549000; Cass., 12 gennaio 2002, n. 330, Rv. 551520⁶], né eccepire l'inerzia del creditore nel provvedere al recupero del credito [Cass., 19 maggio 2023, n. 13820, Rv. 667670⁷; Cass., 15 ottobre 2014, n. 21830, Rv. 632887]; inoltre, la prescrizione prevale sull'adempimento, modalità ordinaria di estinzione dell'obbligazione,

⁵ In *Foro it.*, 2019, I, 1708, con nota di L. PICCININI, *La Cassazione ribadisce la regola della rilevanza d'ufficio e della proponibilità in appello dell'eccezione di prescrizione in materia previdenziale*; in *Lav. giur.*, 2019, 483, con nota di A. PIOVESANA, *La prescrizione dei contributi previdenziali*. Per l'applicazione dei principi anche alle casse professionali, [Cass., L, 15 aprile 2015, n. 7621], in *Riv. it. dir. lav.*, 2015, II, 1175, con nota di P. PASSALACQUA, *Sull'applicazione dei canoni della prescrizione in materia previdenziale alla cassa forense*.

⁶ In *Foro It.*, 2002, I, 1023; in *Inf. prev.*, 2003, 83, con nota di O.MANZI, *La scadenza dei termini di prescrizione nell'obbligazione contributiva previdenziale*.

⁷ In *Foro it.*, 2023, 1778, con nota di V. FERRARI, *Il nodo gordiano del pagamento, ed eventuale restituzione, di contributi previdenziali prescritti*; in *Lav. giur.*, 2023, 841, con nota di G. LUDOVICO.

come espressamente previsto in passato dall'art. 35, comma 2, del r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827 secondo cui «non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione», e successivamente, ancorché in forma più sfumata, dal vigente art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui con il decorso dei termini di legge «le contribuzioni di previdenza sociale si prescrivono e non possono più essere versate».

Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 7 marzo 2024, n. 6154 – Rv. 670349.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – Contributi – Richiesta di rateazione – Rinuncia alla prescrizione per i crediti già prescritti – Configurabilità – Esclusione – Fondamento.

In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.

L'ordinanza appena richiamata fissa la regola che concretizza il principio di indisponibilità della prescrizione dei contributi, ponendosi in discontinuità con l'orientamento secondo cui, nel caso di istanza di rateazione e successivo pagamento dell'intero debito per contributi e sanzioni, anche in tempi diversi, sarebbe configurabile una rinuncia del datore di lavoro a far valere la prescrizione [Cass., 29 dicembre 2015, n. 26013, Rv. 638060].

Tuttavia, una volta consolidato l'avviso di addebito per mancata tempestiva opposizione, il contribuente ingiunto può contestare la prescrizione maturata successivamente alla notifica, ma non anche quella maturata anteriormente.

Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 29 marzo 2023, n. 8853⁸.

PREVIDENZA SOCIALE – Contributi – Prescrizione – Tempestiva opposizione alla cartella esattoriale – Necessità.

In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva, impedisce l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella.

Inoltre, ancora con riferimento alla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, a mitigare in parte l'assolutezza del principio, è stato affermato che, dovendo l'eccezione di prescrizione fondarsi sui fatti allegati dalle parti, se il ricorso in opposizione alla pretesa contributiva è fondato sulla eccezione di prescrizione maturata prima della notifica della cartella, il giudice non deve esaminare l'eventuale prescrizione maturata successivamente [Cass., 23 maggio 2019, n. 14135, Rv. 654016], e che la prescrizione dei contributi è sì rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ma, in coerenza con il principio della domanda, a condizione che l'eccezione sia stata correttamente introdotta nel processo [Cass., 29 novembre 2019, n. 31282, Rv. 655890]. Di contro, quella di interruzione della prescrizione si configura come eccezione in senso lato, e quindi può essere rilevata anche d'ufficio purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili

⁸ In *Foro it.*, 2023, 1778, con nota di V. FERRARI, *Il nodo gordiano del pagamento, ed eventuale restituzione, di contributi previdenziali prescritti*. Conforme, [Cass., 22 marzo 2023, n. 8198, Rv. 667144]. Sulla questione, A. PIOVESANA, *Avviso d'addebito INPS non opposto contenente contributi prescritti*, in *Lav. giur.*, 2018, 250, che invece riteneva che «la cartella esattoriale/avviso di addebito con la quale vengono richiesti contributi prescritti sia non illegittima, ma radicalmente nulla e detta nullità possa essere fatta valere anche se la cartella non è stata opposta nei termini di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 (magari con un'opposizione tardiva o con l'opposizione all'esecuzione). Anzi, probabilmente, se i contributi sono prescritti, l'opposizione non dovrebbe neppure essere necessaria, non potendo l'INPS ricevere tali contributi e, se pagati spontaneamente, dovendo l'INPS restituirli».

dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti [Cass., 7 giugno 2018, n. 14755, Rv. 649249; Cass., 20 settembre 2019, n. 23518, Rv. 655020].

Quale corollario del principio di irricevibilità, l'ente previdenziale non può ricevere il versamento dei contributi prescritti, che sono inutilizzabili e devono essere restituiti [Cass., 19 maggio 2023, n. 13820, Rv. 667670⁹; Cass., 20 febbraio 2015, n. 3489¹⁰], e il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente previdenziale, anche per la quota originariamente a carico del lavoratore, il quale invece può agire nei confronti del datore di lavoro che abbia eseguito la trattenuta [Cass., 29 gennaio 2018, n. 2135, Rv. 646370; Cass., 14 aprile 2010, n. 8888, Rv. 612958¹¹].

Il pagamento della contribuzione prescritta integra un indebito, la cui restituzione, in materia, è soggetta al termine decennale di prescrizione, *ex art.* 2946 c.c., ma anche a specifiche regole di settore, diverse a seconda che si parli di contribuzione da lavoro subordinato o da lavoro autonomo.

Con riguardo ai contributi da lavoro dipendente, l'art. 8 del d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818, dispone che «rimangono (...) acquisiti alle gestioni (...) i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato». La decadenza, secondo costante giurisprudenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è posta in favore del lavoratore, che il legislatore intende proteggere, in presenza di

⁹ In *Foro it.*, 2023, 1778, con nota di V. FERRARI, *Il nodo gordiano del pagamento, ed eventuale restituzione, di contributi previdenziali prescritti*.

¹⁰ In *Giur. it.*, 2015, 1452, con nota di G. CANAVESI, *L'efficacia estintiva della prescrizione dei crediti contributivi è un principio generale?*; in *Lav. giur.*, 2015, 934, con nota di N. MINISCALCO, *L'obbligazione previdenziale tra indisponibilità e prescrizione*.

¹¹ In *Mass. giur. lav.*, 2010, 936, con nota di P. POZZAGLIA, *La ripetizione dei contributi indebiti: necessario coordinamento delle azioni*.

accertamento tardivo della natura indebita del pagamento, con la intangibilità della relativa posizione assicurativa¹² [Cass., 3 novembre 2023, n. 30561, Rv. 669344¹³; Cass., 13 giugno 2023, n. 16725]. È possibile, tuttavia, interrogarsi sull'applicabilità della decadenza in esame al caso qui in esame, di versamento di contributi prescritti, perché secondo un orientamento consolidato questa disciplina è eccezionale e per questo applicabile soltanto a quelle situazioni in cui, ferma l'esistenza del rapporto di lavoro che costituisce il necessario presupposto di quello previdenziale, ricorrano versamenti contributivi indebiti [Cass., 20 maggio 2010, n. 12355, Rv. 613526; Cass., 7 gennaio 2009, n. 64, Rv. 606381].

La regola del consolidamento, decorso il quinquennio, della contribuzione indebitamente versata non trova applicazione al di fuori del lavoro subordinato, e questo non solo perché sarebbe illogico prevedere una forma di tutela in favore del soggetto inadempiente agli obblighi contributivi, ma anche perché per le altre gestioni sono espressamente previste altre regole speciali [Cass., 6 dicembre 2007, n. 25488, Rv. 600528; Cass., 9 novembre 2001, n. 13919, Rv. 550141]. In particolare, l'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, e quindi afferente alle gestioni dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti, prevede che «i contributi (...), indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa». La norma introduce dunque, per i lavoratori autonomi, la regola della irrilevanza ai fini pensionistici di qualsiasi contributo previdenziale indebitamente versato, e dispone – a titolo di sanzione – che le somme non vengano restituite in caso di dolo.

In assenza di dolo, invece, il diritto alla restituzione è soggetto a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c. c.¹⁴.

¹² Cfr., di recente, L. SURDI, *Sulla sanatoria della contribuzione indebitamente versata: attualità di una risalente pronuncia* (nota a Cass., 20 luglio 1967, n. 1871), in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 419.

¹³ In *Lav. giur.*, 2024, 308, con nota di G. LUDOVICO.

¹⁴ Secondo trib. Bergamo, 10 maggio 2021, n. 569 e trib. Verona, 3 febbraio 2022, n. 46, la regola è da estendersi in via interpretativa anche ai contributi della gestione separata. Entrambe le

4. Le regole in materia di prescrizione dei crediti per contributi previdenziali.

In materia, come si è visto, i principi di indisponibilità della prescrizione e di irricevibilità della contribuzione prescritta comportano importanti deroghe alle regole civilistiche, e in particolare a quelle fissate negli artt. 2937, 2938 e 2940 del codice civile, che non trovano applicazione, perché non è possibile rinunciare alla prescrizione dei contributi, che se versati devono essere restituiti, e la prescrizione è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio [§ 3].

Trovano invece applicazione le regole del codice civile in tema di decorrenza, interruzione e sospensione della prescrizione.

4.1. La decorrenza della prescrizione.

Ai sensi dell'art. 55 del r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827, il termine di prescrizione decorre «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati», come confermato dall'art. 2935 c.c. secondo cui «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato con l'art. 2 del d. lgs. 19 novembre 1998, n. 422, a far data dal 1999, con riferimento alla contribuzione a carico delle aziende per le attività di lavoro subordinato, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno 17 del mese successivo a quello di maturazione del diritto alla retribuzione. Questa regola trova applicazione anche nel caso di accertamento giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato [Cass., 29 marzo 2023, n. 8921, Rv. 667170], e anche qualora quest'ultimo non sia stato denunciato dal datore di lavoro, e quindi l'ente previdenziale ignori l'esistenza del credito, in ragione da un lato del principio della costituzione automatica del rapporto previdenziale, e dall'altro perché, secondo risalente giurisprudenza, la legge conferisce ai servizi ispettivi del lavoro penetranti poteri di controllo, per cui l'omissione o l'incompletezza delle denunce dei datori di lavoro non impedisce all'ente previdenziale di avere cognizione del

sentenze, diversamente da quanto qui si sostiene, ritengono che la norma debba essere interpretata nel senso che, in assenza di dolo, anche il diritto alla ripetizione sia imprescrittibile.

proprio credito e di esigere tempestivamente l'adempimento [Cass., 26 maggio 2015, n. 10828, Rv. 635661; Cass., 7 marzo 2012, n. 3584, Rv. 621158].

I contributi dovuti all'INAIL decorrono, invece, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, posto che a questa data il datore di lavoro deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio [Cass., 26 aprile 2024, n. 11218, Rv. 671004; Cass., 12 agosto 2016, n. 17095, Rv. 640787].

Alcune incertezze, in ordine alla decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi, si sono presentate con riferimento alla contribuzione *a percentuale*, il cui fatto costitutivo è costituito dalla produzione di un determinato reddito stabilito dalla legge, ma per consolidata giurisprudenza anche in questo caso opera la regola generale, per cui il *dies a quo* si identifica con la scadenza del termine per il pagamento¹⁵, e non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che si configura quale mera esternazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo [Cass., 3 novembre 2023, n. 30675¹⁶; Cass., 31 ottobre 2018, n. 27950, Rv. 651360], né con l'atto con il quale l'Agenzia delle entrate abbia eventualmente accertato un maggior reddito imponibile, che può avere solo efficacia interruttiva, anche a beneficio dell'INPS, della prescrizione [Cass., 31 ottobre 2018, n. 27950, Rv. 651360; Cass., 29 maggio 2017, n. 13463, Rv. 644520]. Per lo stesso criterio, in materia di contributi agricoli, il termine di prescrizione non decorre dalla data di presentazione delle denunce periodiche della manodopera da parte del datore di lavoro, ma dalla scadenza del termine fissato dalla legge per il pagamento, perché, secondo il criterio generale di cui all'art. 2935 c.c., l'INPS non può esigere il pagamento prima della scadenza e, di conseguenza, non può decorrere la prescrizione, secondo

¹⁵ Talvolta questo termine viene differito a mezzo di un DPCM, e in questo caso slitta anche la decorrenza della prescrizione: [Cass., 19 aprile 2021, n. 10273, Rv. 661100].

¹⁶ In *Il Lav. giur.*, 2024, 307, con nota di G. LUDOVICO. Conforme, Appello Venezia, 14 gennaio 2021, n. 19, in *Il Lav. giur.*, 2021, 1180, con nota di A. DEL VECCHIO, *Prescrizione dei contributi previdenziali e raddoppio del termine di decadenza dell'accertamento fiscale*.

il criterio generale di cui all'art. 2935 c.c. [Cass., 2 gennaio 2019, n. 2432, Rv. 652568].

Particolare si presenta infine il caso della condanna del datore di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo, alla reintegra del lavoratore, con conseguente pagamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, per cui la prescrizione comincia a decorrere a seguito dell'ordine di reintegrazione e si converte nel termine decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del provvedimento [Cass., 10 marzo 2021, n. 6722, Rv. 660964¹⁷].

4.2. La sospensione della prescrizione.

Le situazioni che comportano la sospensione della prescrizione, richiamate *sub* art. 2941 c.c., sono riferite ai rapporti personali tra le parti, e sono quindi estranee al rapporto contributivo, fatta eccezione per il n. 8, secondo cui la prescrizione è sospesa «tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto». Tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale risalente, sicuramente applicabile anche al rapporto contributivo, l'operatività di questa causa di sospensione della prescrizione ricorre solo quando la condotta del debitore comporti per il creditore non una mera difficoltà di accertamento del credito, ma una vera e propria impossibilità di agire, e, quindi, quando il comportamento del debitore risulti intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione [Cass., 27 febbraio 2020, n. 5413, Rv. 656945]. Per questo motivo si ritiene che la sola omissione di denuncia non integri la fattispecie in esame, in mancanza di altri atti di natura fraudolenta tali da precludere in modo assoluto la possibilità di far valere il diritto [Cass., 21 novembre 1984, n. 5977, Rv. 437643; Cass., 5 dicembre 2005, n. 26355]. In tema di contributi dovuti alla gestione separata, la giurisprudenza ha tuttavia rinvenuto una fattispecie di doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente

¹⁷ In *Riv. dir. sic. soc.*, 2021, 411, con nota di A. DI FEO, *Licenziamento illegittimo, condanna al pagamento dei contributi previdenziali e prescrizione*.

previdenziale, con conseguente sospensione della prescrizione, nella condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte (quadro RR del modello) relativa ai proventi della propria attività [**Cass., 7 marzo 2019, n. 6677, Rv. 652871; Cass., 25 marzo 2021, n. 8419¹⁸**], ma credo sia da preferire il più recente orientamento secondo cui questa fattispecie comporti una valutazione del giudice del merito, e non un automatismo [**Cass., 30 novembre 2021, n. 37529, Rv. 663091**].

Ancorché non integri un vero e proprio riconoscimento del debito, la domanda di condono previdenziale – poiché l’istituto giuridico, finalizzato a deflazionare il contenzioso mediante una parziale remissione dei debiti, si fonda sulla esigenza pubblicistica di garantire una rapida riscossione dei crediti – realizza una parziale sottrazione del rapporto obbligatorio al regime civilistico e determina la sospensione della prescrizione sino a quando l’interessato sia in regola con il pagamento delle rate [**Cass., 9 novembre 2017, n. 26604, Rv. 646499; Cass., 29 settembre 2008, n. 24280, Rv. 604979**].

Talvolta la prescrizione dei contributi è stata sospesa con legge speciale.

L’art. 2, comma 19, del d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – con l’obiettivo di favorire il recupero dei crediti da parte dell’INPS [**cf.**, § 9] – sospendeva la prescrizione dei contributi per tre anni¹⁹, mentre con l’art. 38, co. 7, della legge n. 298 del 2022, la prescrizione era sospesa per i contributi dovuti per il 2018 e risultanti dall’estratto contributivo, in funzione strumentale della facoltà per il lavoratore di denunciare l’omesso versamento, e per questo motivo non estensibile alle omissioni contributive accertate con verbale ispettivo [**Cass., 3 aprile 2019, n. 9269, Rv. 653453; Cass., 11 settembre 2017, n. 21058, Rv. 645610**]. Infine, non

¹⁸ In *Lav. giur.*, 2021, 712, con nota di D. MESITI, *Sospensione della prescrizione dei contributi per occultamento doloso da mancata indicazione nel quadro RR della dichiarazione dei redditi con rischio di fatto di stimolare l’evasione fiscale*.

¹⁹ Ovviamente per gli inadempimenti contributivi in corso, e non estensibili ai crediti insorti dopo tale data, dovendo escludersi che il legislatore abbia inteso introdurre, per i crediti contributivi degli enti previdenziali, un termine di prescrizione di tredici anni: [**Cass., 6 agosto 2003, n. 11894, Rv. 565721**].

si applica ai crediti previdenziali dell'INPS, perché ente non indicato dalla legge, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, co. 623, della legge n. 147 del 2013, in materia di estinzione agevolata dei carichi iscritti a ruolo [**Cass. 19 marzo 2024, n. 7285, Rv. 670447**].

Di notevole rilievo pratico, gli interventi del legislatore sulla prescrizione dei contributi per la pandemia degli anni 2020 - 2021.

La prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Inoltre, la sospensione, disposta con l'art. 68 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per giorni 541), dell'attività di notifica degli atti di riscossione, per l'espresso richiamo all'art. 12 del d. lgs. n. 159 del 2015, comporta anche – quanto meno per i crediti contributivi affidati all'Agenzia delle entrate riscossione – che i termini di prescrizione che scadono negli anni nei quali si è verificata la sospensione siano prorogati alla fine del secondo anno successivo alla fine della stessa, e quindi al 31 dicembre 2023, ma secondo certa giurisprudenza di merito l'ambito di applicazione della proroga sarebbe limitato ai crediti in scadenza nel periodo richiamato [**App. Torino, 30 giugno 2023, n. 303; Trib. Savona, 1° ottobre 2024, n. 274**], mentre secondo altra posizione, che mi sembra da preferire, deve intendersi esteso anche ai crediti scaduti [**App. Torino, 31 marzo 2023, n. 142; App. Genova, 3 ottobre 2023, n. 169; App. Firenze, 26 marzo 2024, n. 191; Trib. Genova, 26 settembre 2023, n. 737**].

4.3. L'interruzione della prescrizione.

Come per tutti i diritti di credito, la prescrizione dei crediti contributivi è interrotta, e quindi inizia un nuovo periodo di prescrizione, dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (art. 2943, comma 1, c.c.), al quale è equiparata la

domanda di ammissione al passivo fallimentare, nonché da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943, comma 4, c.c.), e in ragione della già richiamata connessione funzionale tra l'omesso o ritardato pagamento dei contributi e le sanzioni civili [§ 2], gli effetti degli atti interruttivi, anche in mancanza di richiamo esplicito, si estendono al credito per le sanzioni civili [Cass., sezioni unite, 13 marzo 2015, n. 5076, Rv. 634505²⁰].

Con riferimento agli atti tipici dell'accertamento e della riscossione dei contributi previdenziali, non vi è alcun dubbio sull'idoneità ad interrompere i termini di prescrizione della notifica dell'avviso di addebito e della cartella esattoriale [Cass., 9 marzo 2021, n. 6499, Rv. 660633²¹], anche se la notifica è effettuata dal concessionario, che è rappresentante *ex lege* rispetto alla riscossione del credito [Cass., 26 ottobre 2018, n. 27218²²], nonché del verbale di accertamento ispettivo dell'ente previdenziale creditore [Cass., 17 agosto 2022, n. 24858, Rv. 665472], e la giurisprudenza riconosce questa proprietà anche all'accertamento dei contributi previdenziali compiuto dalla Guardia di finanza [Cass., 31 agosto 2020, n. 18140, Rv. 658644] o dall'Agenzia delle entrate, che svolge *ex lege* un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente che si estende alla richiesta di pagamento dei contributi e premi omessi o evasi [Cass., 29 maggio 2017, n. 13463; Cass., 8 settembre 2015, n. 17769²³]. Al contrario, non interrompe la prescrizione dei contributi l'azione giudiziaria proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro [Cass., 7 febbraio 2019, n. 3661, Rv. 652896], e neanche la notifica di un verbale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro,

²⁰ In *Foro it.*, 2015, I, 3675, con nota di V. FERRARI, *La categoria civilistica sostiene la regola iuris previdenziale*; in *Lav. giur.*, 2015, 731, con nota di S. CATINI, *Le Sezioni Unite fanno chiarezza sull'interruzione del termine di prescrizione delle sanzioni civili*; in *Guida lav.*, 2015, 89, con nota di S. IMBRIACI, *Inadempimento contributivo e termine di prescrizione per le sanzioni civili*.

²¹ Anche se, precisa la Corte di cassazione, all'interruzione non fa seguito la sospensione della prescrizione per i sessanta giorni concessi al debitore per l'adempimento, durante il quale è preclusa *ex lege* ogni azione esecutiva da parte del concessionario [Cass., 9 marzo 2021, n. 6499, Rv. 660633].

²² In *Foro It.*, 2018, I, 3867.

²³ In *Riv. it. dir. lav.*, 2016, II, 411, con nota di R. BELLE', *Accertamenti tributari e contribuzione previdenziale dipendente dal reddito: prove di sistema*.

trattandosi di soggetto diverso dal creditore [Cass. 31 luglio 2009, n. 17849], anche se tale orientamento dovrebbe essere rimeditato alla luce del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 149, che ha istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro, «che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL» e che svolge le attività ispettive già esercitate dagli enti appena richiamati.

Come prevede l'art. 2944 c.c., la prescrizione è interrotta anche «dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere». Le denunce mensili inviate all'INPS dal datore di lavoro, se successive alla scadenza del pagamento, integrano un riconoscimento del debito [Cass., 26 maggio 2008, n. 13531, Rv. 604043²⁴; Cass., 16 aprile 2010, n. 9169²⁵; Cass. 5 maggio 2003, n. 6807²⁶], così come le comunicazioni dei datori di lavoro dirette all'Agenzia delle entrate relative ai redditi erogati ai propri dipendenti e alla relativa contribuzione previdenziale, che equivalgono, quanto agli effetti che ne scaturiscono all'interno del rapporto contributivo, a dichiarazioni rese nei confronti dell'Inps [Cass. 28 agosto 2017, n. 20455], e la domanda di rateazione e di definizione agevolata [Cass., 8 aprile 2024, n. 9221, Rv. 670971]; viceversa, non integrano un riconoscimento del debito la domanda di condono previdenziale [Cass., 23 giugno 2014, n. 14167, Rv. 631344], che pur comporta, come detto una sospensione dei termini [cfr. § 4.2.], la comunicazione indirizzata esclusivamente al lavoratore, che non è il creditore [Cass. 24 ottobre 2008, n. 25759, Rv. 605877], nonché il pagamento parziale con riferimento al debito residuo [Cass., 27 marzo 2017, n. 7820; Cass., 6 marzo 2004, n. 4632, Rv. 570850²⁷], salva la prova che

²⁴ In *Inf. prev.*, 2008, 979, con nota di L. MORMILE, *Dichiarazioni contributive obbligatorie e riconoscimento del debito*.

²⁵ In *Arg. dir. lav.*, 2010, 379, con nota di E. ROCCHINI, *Prescrizione dei contributi previdenziali: il dm/10m (tardivo) è atto interruttivo*.

²⁶ In *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2004, 172, con nota di M. GALLEANO, *Denuncia contributiva e prescrizione dei contributi previdenziali*.

²⁷ In *Foro it.*, 2004, I, 2444, con nota di L. CARBONE, *Le problematiche della prescrizione dei contributi*; in *Riv. it. dir. lav.*, 2005, I, 233, con nota di S. BELLUMAT, *Riconoscimento del debito ed effetto interruttivo nella prescrizione dei contributi previdenziali*.

sia stato fatto in esecuzione di un piano di rateizzazione non andato a buon fine [Cass., 4 gennaio 2016, n. 5; Cass., 26 aprile 2017, n. 10327, Rv. 644036].

Una tematica di rilievo si pone con riguardo al regime della prescrizione successivo alla notifica dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale.

Com'è noto, la cartella esattoriale o l'avviso di addebito contenenti pretese contributive devono essere opposti entro il termine di quaranta giorni, e secondo un granitico orientamento giurisprudenziale questo termine è perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo e a garantire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo [Cass., 23 ottobre 2012, n. 18145, Rv. 624574; Cass., 19 aprile 2011, n. 8931, Rv. 616915; Cass., 5 febbraio 2009, n. 2835, Rv. 606879; Cass., 27 febbraio 2007, n. 4506, Rv. 595256²⁸]. Il principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale, che nel respingere ogni sospetto di illegittimità costituzionale, ha affermato che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un ente pubblico di formare unilateralmente un titolo esecutivo ove al destinatario sia concessa la possibilità di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far valere le proprie ragioni [Corte Cost. 19 marzo 2007, n. 111²⁹].

Nel caso di tempestiva opposizione, la sentenza passata in giudicato che definisce il giudizio confermando, anche in parte, la sussistenza del credito contributivo, determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché si tratta di domanda di condanna proposta dall'ente previdenziale, attore sostanziale, sicché il diritto di credito trova titolo non più nell'avviso di addebito ma nella sentenza [Cass., 15 luglio 2021, n. 20261,

²⁸ In *Riv. it. dir. lav.*, 2007, II, 784, con nota di C. A. NICOLINI, *Iscrizione a ruolo e termine per l'iscrizione: un problema di metodo*; in *Mass. giur. lav.*, 2007, 580, con nota di L. PERINA, *La perentorietà del termine per l'opposizione a cartella esattoriale di riscossione dei crediti contributivi*; in *Lav. giur.*, 2007, 921, con nota di G. FERRAU', *Crediti contributivi: il termine di opposizione al ruolo è perentorio*; in *Dir. prat. Lav.*, 2007, 1213, con nota di M. SFERRAZZA, *Crediti contributivi: natura del termine per l'opposizione al ruolo*; in *Lav. prev. oggi*, 2007, 688, con nota di A. GUADAGNINO, *Iscrizione a ruolo dei crediti contributivi: natura del ruolo, del giudizio di opposizione e del termine per impugnare, ed inammissibilità di un'azione di accertamento negativo dopo l'iscrizione a ruolo*.

²⁹ In *Riv. it. dir. lav.*, 2007; II, 783, con nota di C. A. NICOLINI, *Iscrizione a ruolo e termine per l'iscrizione: un problema di metodo*.

Rv. 661947]. Al contrario, all'esito di un contrasto di giurisprudenza³⁰, è stato affermato che in caso di mancata opposizione, oltre all'effetto interruttivo prodotto dalla notificazione del titolo, la scadenza del termine per l'opposizione produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità, e non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale, perché l'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, non acquista efficacia di giudicato [**Cass., sezioni unite, 17 novembre 2016, n. 23397, Rv. 641633**³¹; **Cass., 17 aprile 2020, n. 7409**³²].

Altra questione delicata, peraltro complicata dalla regola contenuta *sub* art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 46 del 1999, in tema di controversie contributive, secondo cui «se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice», concerne gli effetti sulla prescrizione del giudizio in accertamento negativo della pretesa contributiva. Inizialmente aveva trovato spazio la tesi della inidoneità del giudizio in accertamento negativo a determinare sia l'interruzione della prescrizione, in ossequio al principio di tipicità degli atti interruttivi, che la sospensione, non essendo possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c. [**Cass., 18 aprile 2018, n. 9589, Rv. 648639; Cass., 29 maggio 2014, n. 12058, Rv. 630926**]; successivamente la Corte di cassazione ha però affermato la diversa regola, sicuramente da condividere, secondo cui la costituzione in giudizio dell'ente previdenziale, ove volta a ribadire le ragioni della pretesa creditoria, ha efficacia

³⁰ Sul tema, R. CAMA, *Mancata opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali e termine di prescrizione*, in *Lav. giur.*, 2013, 533; O. MANZI, *La prescrizione dei contributi previdenziali per riscossione esattoriale: termine breve o lungo?*, *ivi*, 2018, 243; A. PIOVESANA, *La prescrizione del credito contributivo in caso di mancata opposizione a cartella*, *ivi*, 2018, 671.

³¹ In *Foro it.*, 2017, I, 938, con nota di S. L. GENTILE, *Prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e vicende dell'esecuzione agevolata mediante cartella esattoriale*; in *Riv. dir. sic. soc.*, 2017, 117, con nota di F. D. MASTRANGELI, *Natura ed effetti del termine per l'opposizione a cartella di pagamento*; in *Guida lav.*, 2016, 47, 38, con nota di S. IMBRIACI, *La prescrizione dei crediti contributivi incorporati in titoli paragiudiziali*.

³² In *Riv. it. dir. lav.*, 2020, II, 542, con nota di P. PERINU, *Sulla mancata opposizione agli atti della riscossione e i relativi effetti sul credito previdenziale*.

interruttiva della prescrizione e produce gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. [**Cass., 29 luglio 2021, n. 21799, Rv. 661847; Cass., 25 febbraio 2022, n. 6294, Rv. 664004**].

4.4. Denuncia del lavoratore e prescrizione dei contributi previdenziali.

La novità più importante della riforma della prescrizione dei contributi del 1995 è nella regola secondo cui il termine di prescrizione «è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti».

Si tratta di disposizione a dir poco singolare, e di problematica collocazione sistematica³³, perché il lavoratore non è parte del rapporto contributivo e la denuncia non ha effetto né sospensivo, né interruttivo, ma determina solo il raddoppio del termine originario.

Nel silenzio della legge, che parla solo di denuncia, le regole sono fissate dalla giurisprudenza, e possono essere così sinteticamente riassunte: per diventare decennale la denuncia del lavoratore deve pervenire entro il termine di cinque anni, perché diversamente la denuncia farebbe rinascere un credito già estinto [**Cass., sezioni unite, 9 luglio 2014, n. 15296, Rv. 631287³⁴; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4153, Rv. 587455³⁵**], e deve essere rivolta necessariamente all'INPS [**Cass., 17 dicembre 2008, n. 29479, Rv. 606236**]; non è però necessario che abbia un contenuto specifico [**Cass., 10 dicembre 2015, n. 24946, Rv. 637998**], né che venga inviata al datore di lavoro [**Cass., 5 marzo 2009, n. 5320, Rv. 607757³⁶; Cass., 28 gennaio 2003, n. 1372, Rv. 560129³⁷**],

³³ Per tutti, L. MONTUSCHI, op. cit., 42, :«La prescrizione breve (di cinque anni) si riconverte in quella ordinaria, decennale, in conseguenza di del compimento di un atto proveniente dal soggetto protetto (il lavoratore) che produce, per virtù propria e quasi per incanto, l'effetto di allungare il termine, a tutela della legittima aspettativa all'accredito di una contribuzione parametrata, per quanto possibile, all'effettiva durata del rapporto di lavoro».

³⁴ In *Giur. it.*, 2015, 411, con nota di G. BERETTA, *Ancora sulla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale in materia contributiva*.

³⁵ in *Dir. rel. ind.*, 2007, 212, con nota di D. GARCEA, *Retroattività e ultrattività della prescrizione contributiva*.

³⁶ In *Riv. dir. sic. soc.*, 2009, 475, con nota di M. CINELLI, *Denuncia del lavoratore e termine di prescrizione dei contributi previdenziali*; in *Foro it.*, 2010, I, 1252.

³⁷ In *Lav. giur.*, 2003, 759, con nota di A. RONDO, *Prescrizione dei contributi: non serve che la denuncia del lavoratore sia portata a conoscenza del datore di lavoro*.

La centralità del ruolo della denuncia del lavoratore sul decorso della prescrizione dei contributi, riconosciuta dalla dottrina pressoché unanime, secondo la quale l'obiettivo del legislatore era di controbilanciare la riduzione dei termini riconoscendo al lavoratore il potere di compiere un atto conservativo del proprio diritto all'integrità contributiva, è oggi quasi integralmente oscurata dalla Corte di cassazione, che ha stabilito che il singolare effetto sulla prescrizione regolamenta solo la disciplina di diritto transitorio.

Corte di cassazione, sentenza 3 marzo 2021, n. 5820, Rv. 660713³⁸.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PRESCRIZIONE – DI CONTRIBUTI – Termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla legge n. 335 del 1995 – Contributi maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge – Raddoppio del termine – Denuncia del lavoratore – Inidoneità – Fondamento – Sospensione del termine ex art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002 – Irrilevanza.

In tema di contributi previdenziali, il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002.

Conformi: [Cass., 18 febbraio 2022, n. 5418; Cass., 6 settembre 2023, n. 25981; Cass., 15 dicembre 2023, n. 35162].

³⁸ In *Foro it.*, 2021, I, 1658. Un'aspra critica è espressa da, G. LUDOVICO, *La denegata tutela della posizione contributiva del lavoratore nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 284, secondo il quale «oltre a porsi in contrasto con la lettera della norma che distingue la disciplina generale da quella transitoria, questa lettura riduttiva degli effetti della denuncia del lavoratore (...) ci restituisce un quadro complessivo nel quale (...) il lavoratore non solo non riceve alcun vantaggio a denunciare l'omissione contributiva, ma rimane altresì privo di effettivi rimedi di tutela nel corso della prescrizione».

5. Prescrizione dei contributi previdenziali e principio di automaticità delle prestazioni.

Come detto [§ 1], la tematica della prescrizione dei contributi previdenziali è fortemente intrecciata con i diritti dei lavoratori, perché comporta non solo l'estinzione dei diritti di credito dell'INPS, ma anche la perdita, per il lavoratore, del diritto all'accREDITAMENTO dei contributi sulla posizione previdenziale, che è fattispecie a formazione progressiva che si alimenta per effetto del versamento dei contributi.

L'art. 2116, comma 2, c. c., nel codificare il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali³⁹, dispone che «le prestazioni [previdenziali] sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali», e la legge speciale in materia di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, prevede che «il requisito di contribuzione [...] si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione [...]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe [...]». (art. 27, r. d. l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato con gli artt. 40, l. 30 aprile 1969, n. 153 e 27 ter, legge 11 agosto 1972, n. 485).

³⁹ Sul principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, G. PERA, *L'automaticità (parziale) delle prestazioni nell'assicurazione invalidità e vecchiaia*, in *Sic. soc.*, 1970, 1; M. MISCIONE, *L'automaticità delle prestazioni*, in *Lav. dir.*, 1987, 537; R. VIANELLO, *Omissione contributiva e tutela del prestatore di lavoro*, in *Quad. dir. lav. rel. ind.*, 1992, II, 233; G. CANAVESI, *Contribuzione prescritta e automaticità delle prestazioni nell'ordinamento italiano e nella dimensione comunitaria*, in *Riv. giur. lav.*, 1992, I, 465; C. A. NICOLINI, *Prescrizione dei contributi, automaticità delle prestazioni e tutela dell'anzianità previdenziale dopo la legge n. 335 del 1995*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1996, 341; P. CAPURSO, *Il diritto del lavoratore all'integrità contributiva*, in *Inf. prev.*, 2007, 549; P. CAPURSO, *Le eclissi del principio di automaticità delle prestazioni. Una passeggiata nel bosco dell'art. 2116 c. c.*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2017, 499; D. CASALE, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele responsabilità e limiti*, Bologna, 2017; A. SGROI, *Il principio di automatismo: applicazioni e letture della giurisprudenza di merito*, in *Labor*, 2019, 638; D. CASALE, *Il perimetro dei soggetti protetti dall'automaticità delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti*, in *Var. temi dir. lav.*, 2019, 961; D. CASALE, *La sollecitudine del lavoratore rispetto all'integrità della sua posizione contributiva: un delicato equilibrio normativo tra tutele e autoresponsabilità*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 1448.

5.1. Il perimetro soggettivo di applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.

Come emerge anche dalla collocazione sistematica dell'art. 2116 c.c., il principio di automaticità non si estende al lavoro autonomo, e quindi anche alla previdenza dei liberi professionisti⁴⁰ [Cass., 9 aprile 2019, n. 9865, Rv. 653199; Cass., 1° luglio 2002, n. 9525, Rv. 555476; Cass., 24 marzo 2005, n. 6340, Rv. 580325], e tale esclusione si fonda sulla diversità di posizione tra il lavoratore subordinato, al quale non possono essere imputate le omissioni contributive dal proprio datore di lavoro, e il lavoratore autonomo, il quale subisce le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento [Cass., 18 settembre 2004, n. 18830, Rv. 578636; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24582, Rv. 605421], e non può invocare l'esercizio dei poteri coercitivi dell'INPS al fine di pretendere, successivamente, il godimento degli effetti della contribuzione non versata [Cass., 20 aprile 2016, n. 7980, Rv. 639379]. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che l'esclusione non rileva per i lavoratori autonomi titolari di regolare posizione previdenziale, per i quali l'omesso pagamento comporta solo la sospensione del pagamento delle prestazioni fino al momento in cui la situazione non sia stata regolarizzata e nei limiti della prescrizione [Cass., 5 ottobre 2020, n. 21302, Rv. 658925]. Seguendo la stessa logica, in caso di decesso del lavoratore autonomo, il coniuge superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti in mancanza del versamento del minimo di contribuzione richiesto dalla legge, ma può versare i contributi omessi dal dante causa, se non prescritti, con conseguente maturazione successiva del requisito utile alla pensione stessa [Cass., 31 maggio 2024, n. 15294, Rv. 671225].

Per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, l'art. 13, c. 1, del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 80, ha previsto il diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi ma all'esito di un ampio dibattito, anche dottrinale⁴¹, la Corte di cassazione ha escluso

⁴⁰ Sul tema, M. GAMBACCIANI, *Il principio di automaticità delle prestazioni nella previdenza dei liberi professionisti*, in *Mass. giur. lav.*, 2020, 571.

⁴¹ Cfr. G. CANAVESI, *Effettività della tutela previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative e principio di automaticità delle prestazioni*, in *Arg. dir. lav.*, 2008, 55; C. A.

l'applicabilità del principio di automaticità, in quanto personalmente obbligati al pagamento della contribuzione, pur riconoscendo loro il diritto ad agire nei confronti del committente per il risarcimento del danno pensionistico.

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 aprile 2021, n. 11430, Rv. 661110⁴².

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – Contributi assicurativi – Soggetti obbligati – Collaboratori coordinati e continuativi – Obbligo di iscrizione alla gestione separata – Conseguenze – Principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116, comma 1, c.c. – Applicabilità – Esclusione - Fondamento.

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d. m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori continuativi e coordinati possono invocare il principio di automaticità delle prestazioni?* in *Riv. dir. sic. soc.*, 2014, 285, G. CANAVESI, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali per i lavoratori a progetto. Dalla giurisprudenza un segnale importante, ma insufficiente*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2014, II, 436; M. D'ONGHIA, *Automaticità delle prestazioni e lavoro parasubordinato: un eloquente riconoscimento giurisprudenziale*, in *Arg. dir. lav.*, 2014, 1114,

⁴² In *Giur. it.*, 2021, 2421, con nota di G. CANAVESI, *Manca il presupposto? Co.co.co, art. 2116 c.c. e formalismo della Corte di cassazione*; in *Riv. giur. lav.*, 2021, II, 11430, con nota di R. RIVERSO, *Il principio di automaticità delle prestazioni negato ai collaboratori coordinati e continuativi*; in *Riv. dir. sic. soc.*, 2021, 647, con nota di D. MESITI, *Sull'ambito soggettivo del principio di automatismo delle prestazioni*.

Conformi: [Cass., 9 luglio 2021, n. 19586, Rv. 661720; Cass., 15 dicembre 2023, n. 35162; Cass., 12 agosto 2022, n. 24753]

5.2. Il diritto del lavoratore all'integrità della posizione contributiva.

Per molti anni pressoché ignorato dalla dottrina, che si limitava ad affermare che la semplice comunicazione dell'omissione contributiva del lavoratore all'ente previdenziale garantisse l'accreditamento anche qualora l'ente non avesse poi coltivato l'azione di recupero nei confronti del datore di lavoro e il credito fosse prescritto, la tematica del diritto all'integrità contributiva, da non confondersi con il ben più arato terreno del risarcimento per il danno pensionistico causato dal mancato riconoscimento dell'automaticità delle prestazioni per prescrizione dei contributi [§ 7], è da alcuni anni al centro di ampio dibattito.

Semplificando molto, si tratta di stabilire se, prima che maturi la prescrizione del credito contributivo dell'INPS, il lavoratore possa proteggere il proprio diritto all'integrità contributiva, e – in caso di risposta affermativa – nei confronti di chi e con quali forme⁴³. È infatti appena il caso di ricordare che secondo una interpretazione da tutti condivisa, il rapporto previdenziale è un rapporto

⁴³ La questione era stata sollevata, anni fa, da P. BOER, *Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale* (nota a Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 374), in *Riv. giur. lav.*, 1998, II, 400: «La norma non chiarisce quale sia il momento in cui l'assicurato è abilitato a far valere il diritto al riconoscimento della contribuzione omessa. (...) Qualora si ritenga che l'assicurato non possa esercitare il diritto al riconoscimento della contribuzione omessa prima di avere maturato le condizioni per il diritto a pensione, questi sarebbe esposto al rischio di non fruire di tale forma di protezione della posizione assicurativa, anche in caso di inerzia da parte dell'ente successiva alla denuncia di omissione contributiva. Non sembra tuttavia possibile aderire a una tale interpretazione che, pur trovando qualche riscontro testuale nella norma, finirebbe per vanificare la tutela accordata, condizionando la conservazione del diritto all'iniziativa puramente eventuale dell'ente creditore». Il tema è ripreso da, R. BELLE', *Tutela in forma specifica della posizione contributiva tra litisconsorzio e automaticità degli accrediti* (nota a Cass. 13 settembre 2024, n. 19308, in *Riv. it. dir. lav.*, 2015, II, 799: «Lo snodo sta nel definire il rapporto esistente tra diritto alla posizione contributiva e principio di automaticità delle prestazioni, per stabilire intanto se l'inadempimento ad obbligazioni contributive non prescritte fornisca immediatamente di azione il lavoratore verso l'ente previdenziale, al fine di ottenere l'accredito contributivo, oppure se tale accredito possa avvenire solo allorché vi sia diritto ad una certa prestazione che dipenda dal computo a favore del lavoratore di quella contribuzione non prescritta. (...) Si deve quindi propendere per l'ipotesi più diretta e più efficace, in linea con il riparto del rischio insito nell'inclinazione costituzionale, così da consentire un'azione del lavoratore contro l'ente previdenziale, al solo maturare dell'omissione contributiva, al fine di tutelare attraverso l'automaticità, la propria posizione contributiva».

complesso nel quale le obbligazioni che hanno ad oggetto i diritti sociali vantati dai cittadini nei confronti dello Stato sono separate e autonome rispetto alle obbligazioni finalizzate al finanziamento del modello.

Posto dunque che, in ragione del richiamato principio della scomposizione dei rapporti giuridici in esame, il lavoratore subordinato è parte sia del rapporto di lavoro che del rapporto previdenziale, ma è estraneo al rapporto contributivo, la questione è se in suo favore si possa riconoscere (a) l'azione giudiziaria volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva, e (b) l'azione giudiziaria volta ad ottenere la condanna dell'INPS ad accreditare il periodo di lavoro oggetto dell'omissione da parte del datore di lavoro che, in quanto non prescritto, è protetto dal principio di automaticità.

Secondo un orientamento giurisprudenziale che, ancorché avversato in dottrina⁴⁴, sembra consolidato, la risposta è sì per l'ipotesi (a) e no per l'ipotesi (b).

Alla base del contrasto c'è (anche) l'equivocità della norma.

Com'è noto, uno tra i principali motivi di disaccordo nell'interpretazione della legge è nella contrapposizione tra l'interpretazione letterale, «secondo il significato proprio delle parole», e l'interpretazione intenzionale, «secondo la intenzione del legislatore». Nel caso in esame, seguendo un'interpretazione letterale, che fa leva sul richiamo contenuto nell'art. 2116 c.c., ma anche nell'art. 27 del R. d. l. n. 636 del 1939 e successive modifiche, al requisito *per il diritto alle prestazioni*, è questo il momento in cui occorre verificare se ci sia ancora la possibilità di riscuotere il credito. È però difficile non riconoscere che l'intenzione del legislatore della fine degli anni Sessanta, che ha introdotto la regola, fosse di estendere l'automaticità alla posizione contributiva in quanto strumentale alle

⁴⁴ Cfr., G. LUDOVICO, *La denegata tutela della posizione contributiva del lavoratore nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 284; C. A. NICOLINI, *Posizione previdenziale, automaticità (parziale) delle prestazioni e inerzia dell'ente*, ivi, 2024, 299; A. DE MATTEIS, *Le tutele del lavoratore contro l'omissione contributiva*, ivi, 2024, 253; R. RIVERSO, *Sulle recenti «svolte» della Cassazione in tema di tutele del lavoratore nelle omissioni contributive*, ivi, 1; R. RIVERSO, *L'azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *Lav. giur.*, 2023, 113; D. MESITI, *Il diritto alla giusta posizione contributiva*, ivi, 2022, 561.

prestazioni pensionistiche, in una logica di traslazione del rischio di insolvenza del datore di lavoro dal lavoratore allo Stato.

In sintesi, la posizione della suprema Corte può essere così riassunta: al lavoratore è preclusa l'azione giudiziaria con la quale – previo accertamento incidentale del presupposto della obbligazione contributiva – egli chieda la condanna dell'INPS all'accredimento della contribuzione dovuta e non prescritta⁴⁵ [Cass., 9 gennaio 2024, n. 701, Rv. 669765⁴⁶; Cass., 1° febbraio 2021, n. 2164, RV. 660330; Cass. 10 marzo 2021, n. 6722, RV. 660964⁴⁷; Cass., 21 settembre 2020, n. 19679⁴⁸; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3491, Rv. 630041⁴⁹], e a questo scopo non rileva che il lavoratore possa aver denunciato l'omissione contributiva all'ente previdenziale e quest'ultimo non si sia attivato per ottenere l'adempimento nei confronti del datore di lavoro, perché anche in questo caso, una volta estinta per prescrizione l'obbligazione contributiva, la tutela resta affidata alla procedura di costituzione della rendita vitalizia⁵⁰ [Cass., 11 settembre 2023,

⁴⁵ Contesta questa interpretazione, R. RIVERSO, *Sulle recenti «svolte» della Cassazione in tema di tutele del lavoratore nelle omissioni contributive*, cit., 10, per il quale «la latitudine del principio di automaticità [si estende] nella sua proiezione sul terreno della protezione della posizione contributiva assicurando il diritto all'integrità contributiva non prescritta. La garanzia dell'automaticità mira a non far ricadere sul lavoratore il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi; rischio che viene traslato dall'ordinamento in capo all'ente previdenziale, nei limiti della prescrizione». Sul tema v. anche, D. CALAFIORE, *La posizione contributiva tra esigenze di adeguatezza della prestazione pensionistica e logica della solidarietà nella lettura recente della Corte di cassazione*, in *Dir. lav. Marche*, 2019, 176.

⁴⁶ In *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 163, con nota di M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse del lavoratore alla regolarità della posizione contributiva. Una vexata quaestio sulla quale appare necessario confrontarsi ancora*.

⁴⁷ In *Foro it.*, 2021, I, 1620.

⁴⁸ In *Riv. dir. sic. soc.*, 2020, 853, con nota di P. CAPURSO, *La condanna alla regolarizzazione o delle imprevedibili virtù del litisconsorzio necessario*; in *Giur. it.*, 2021, 912, con nota di O. LA TEGOLA, *Il ruolo processuale dell'INPS nei giudizi per contributi non versati*.

⁴⁹ In *Foro it.*, 2011, I, 185; in *Guida lav.* 2014, p. 31, con nota di C. SANTORO, *I lavoratori non possono agire contro l'INPS per il recupero dei contributi*.

⁵⁰ Diversa la posizione della dottrina. Secondo M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Torino, 2022, 29, l'ente previdenziale è tenuto a impedire la prescrizione, con conseguente responsabilità per il suo inadempimento quanto meno nei confronti del lavoratore che abbia denunciato l'omissione contributiva. Per M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2022, 294, «La responsabilità (di natura contrattuale) insorge nei casi in cui l'ente non adempia agli obblighi di legge o non assolva correttamente agli obblighi di comportamento che su di esso gravano in generale nei confronti dei “soggetti protetti”, quando ad esempio non abbia provveduto ad interrompere il decorso della prescrizione». Secondo, P. BOER, *Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni*, cit., 404: «L'ente

n. 26248⁵¹; Cass., 6 settembre 2023, n. 26002; Cass., 1° febbraio 2021, n. 2164, Rv. 660330; Cass., 18 marzo 2010, n. 6569, Rv. 612863⁵²].

Il lavoratore può invece chiedere la condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione omessa, e questa pretesa è fondata sul riconoscimento, di matrice giurisprudenziale, di un interesse al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento, che integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato, diverso dal diritto di credito contributivo, di cui è titolare solo l'ente previdenziale [Cass. 30 maggio 2019, n. 14853, Rv. 654024; Cass., 15 settembre 2014, n. 19938, Rv. 632322⁵³; Cass., 6 luglio 2002, n. 9850, Rv. 555595]. Al giudizio, però, deve partecipare anche l'INPS, in quanto litisconsorte necessario⁵⁴ [Cass., 14 maggio 2020, n. 8956; Cass. 19 agosto 2020, n. 17320; Cass., 22 ottobre 2021, n. 29637⁵⁵; Cass., 14 aprile 2023, n. 10080; Cass., 30 maggio 2019, n. 14853, Rv.

previdenziale, dopo che abbia ricevuto regolare denuncia, corredata dalla prova della certezza della omissioni contributiva, non potrà in seguito negare gli effetti derivanti dall'automatismo eccependo che la contribuzione si è successivamente prescritta. La prescrizione della contribuzione sopravvenuta dopo che l'ente è stato posto in condizioni di interromperla, infatti, non è ulteriormente opponibile all'assicurato, in forza dell'autonomia del rapporto giuridico di prestazione che lega l'ente previdenziale all'assicurato, svincolato dalle successive vicende del rapporto contributivo intercorrente con il datore di lavoro». Di recente, riprende il tema della eventuale responsabilità dell'INPS per aver provocato la prescrizione dei contributi, C. A. NICOLINI, *Posizione previdenziale, automaticità (parziale) delle prestazioni e inerzia dell'ente*, cit., 317: «si può infatti ritenere che non tutte le denunce o informative pervenute obblighino l'ente ad attivarsi ma solo quelle che si presentino sufficientemente circostanziate e fornite di idoneo supporto istruttorio. (...) In tali casi, dunque, contrariamente a quanto assume la Suprema Corte, non c'è più la sola, esclusiva, responsabilità del datore di lavoro, ma si realizza anche una concorrente responsabilità in capo all'ente previdenziale».

⁵¹ In *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 163, con nota di M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse del lavoratore alla regolarità della posizione contributiva. Una vexata quaestio sulla quale appare necessario confrontarsi ancora*.

⁵² in *Foro it.*, 2011, I, 185.

⁵³ In *Riv. it. dir. lav.*, 2015, II, 791, con nota di R. BELLE', *Tutela in forma specifica della posizione contributiva tra litisconsorzio e automaticità degli accrediti*.

⁵⁴ Cfr., M. D'ORIANO, *Il litisconsorzio necessario dell'ente previdenziale nelle azioni a tutela della regolarità contributiva*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2023, 75; L. D'Arcangelo, *Tutela della posizione contributiva e litisconsorzio necessario: dalla Cassazione conferme e precisazioni*, ivi, 2024, 109; S. P. EMILIANI, *Il litisconsorzio necessario dell'ente previdenziale ai fini della condanna all'adempimento dell'obbligo contributivo*, ivi, 2024, 273.

⁵⁵ In *Il Lav. giur.*, 2022, 947, con nota di L. IERO, *Tutela della posizione contributiva e litisconsorzio necessario*.

654024; Cass., 21 settembre 2020, n. 19679⁵⁶; Cass., 16 settembre 2024, n. 24791; Cass., 6 novembre 2020, n. 24924, Rv. 659267].

Secondo questo orientamento, in definitiva, il principio di automaticità delle prestazioni non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso, ma consiste nella garanzia della erogazione della prestazione previdenziale anche quando il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi, mentre la responsabilità per il danno derivante al prestatore di lavoro in caso di prescrizione dei contributi è espressamente posto, in via esclusiva, in capo al datore di lavoro inadempiente [**Cass., 9 gennaio 2024, n. 701, Rv. 669765⁵⁷**]. Il diritto all'accREDITAMENTO della contribuzione – indipendentemente dalla erogazione di una prestazione previdenziale – spetta, per la giurisprudenza della suprema Corte, solo nel caso di trasferimento della posizione contributiva a seguito di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 29 del 1979⁵⁸, e nell'ipotesi prevista dall'art. 3 del d. lgs. n. 80 del 1992, in tema di protezione per l'insolvenza del datore di lavoro.

⁵⁶ In *Riv. dir. sic. soc.*, 2020, 853, con nota di P. CAPURSO, *La condanna alla regolarizzazione o delle imprevedibili virtù del litisconsorzio necessario*; in *Giur. it.*, 2021, 912, con nota di O. LA TEGOLA, *Il ruolo processuale dell'INPS nei giudizi per contributi non versati*

⁵⁷ In *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 163, con nota di M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse del lavoratore alla regolarità della posizione contributiva. Una vexata quaestio sulla quale appare necessario confrontarsi ancora*. La stessa Corte di cassazione richiama precedenti ultra cinquantennali in [**Cass., 21 giugno 1972, n. 2001, Rv. 359133**], in *Riv. giur. lav.*, 1973, II, 536, e [**Cass. 8 maggio 1971, n. 1304, Rv. 351498**], in *Foro it.*, 1971, I, 2272, con nota di G. PERA, e in *Riv. it. prev. soc.*, 1972, 657, con nota di F. P. ROSSI, *L'art. 38, comma secondo, della legge n. 153 del 1969 e la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2116, comma secondo, del codice civile*. Per G. LUDOVICO, *La denegata tutela della posizione contributiva del lavoratore nella più recente giurisprudenza di legittimità*, cit., 284, questa giurisprudenza è «talmente radicale da aver svuotato il principio di automaticità delle prestazioni di qualunque significato rispetto alle prestazioni pensionistiche».

⁵⁸ Evidente il riferimento a Corte costituzionale, 5 dicembre 1997, n. 374, in *Riv. giur. lav.*, 1998, II, 390, con nota di P. BOER, *Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni nella giurisprudenza della C. Cost.*, che ha affermato che il principio della automaticità delle prestazioni opera anche in caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Sulle modalità del riconoscimento del diritto, la Corte di cassazione ha precisato che il trasferimento richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dall'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro tenuto a versarla [**Cass., 20 aprile 2002, n. 5767, Rv. 552900**].

6. La protezione sociale per l'insolvenza del datore di lavoro e il diritto all'accREDITAMENTO (anche) dei contributi previdenziali prescritti.

L'espresso richiamo, contenuto nella appena richiamata sentenza Cass. 9 gennaio 2024, n. 701, all'art. 3 del d. lgs. n. 80 del 1992, introduce il tema della protezione della posizione contributiva per l'insolvenza del datore di lavoro.

La legge 30 aprile 1969, n. 153, di riforma del sistema pensionistico, nell'estendere, con l'art. 40, il principio dell'automaticità delle prestazioni alla gestione invalidità vecchiaia e superstiti, contiene, *sub* art. 39, anche la norma, di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione né analogica né estensiva [Cass., 7 marzo 1998, n. 2577, Rv. 513481⁵⁹], per cui «nei casi di fallimento (...), allorché si verificano omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accREDITO dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento delle riserve delle rispettive gestioni (...)». Anche tralasciando il dubbio se la norma attribuisca al lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo, atteso che il successivo comma precisa che «i prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sarà determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, all'inizio di ciascun anno finanziario», la protezione offerta dal combinato disposto degli artt. 39 e 40 della legge n. 153 del 1969 entrava in frizione con la direttiva CEE 28 ottobre 1980, n. 897, che prevede, all'art. 7, che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima dell'insorgere dell'insolvenza (...) non leda i diritti dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi assicurativi nella misura in cui i contributi sociali sono stati tratti sui salari versati».

⁵⁹ In *Giust. civ.*, 1999, I, 1181, con nota di G. CIMINO, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e le omissioni contributive: limiti delle tutele di chi ricongiunge la posizione contributiva presso altro ente previdenziale*.

Le motivazioni delle condanne subite dall'Italia [**Corte di Giustizia delle Comunità europee, 2 febbraio 1989, n. causa 22 - 1987**⁶⁰], per non aver previsto una tutela per i diritti dei lavoratori subordinati alle prestazioni previdenziali nel caso di «insolvenza» del datore di lavoro erano fondate proprio sul limite della prescrizione alla regola dell'automaticità e sulla inidoneità alla garanzia del lavoratore della rendita vitalizia in quanto condizionata al versamento della stessa e quindi anch'essa esposta al rischio di insolvenza e da qui l'introduzione del già richiamato art. 3, d. lgs. n. 80 del 1992. Questa norma⁶¹, però, se da un lato prevede l'accreditamento in favore del lavoratore anche dei contributi prescritti, così rafforzando la regola della automaticità, dall'altro presenta importanti restrizioni, perché si applica solo in favore dei dipendenti dei datori di lavoro soggetti a procedura concorsuale e non si realizza «nel» fallimento ma «dopo» il fallimento. L'accesso alla tutela previdenziale è infatti subordinato alla condizione che il credito sia «rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate», per cui l'unica interpretazione possibile è che, nel caso di prescrizione dei contributi dovuti dal datore di lavoro in liquidazione giudiziale, il lavoratore, che non può più neanche proporre azione di condanna alla costituzione della rendita vitalizia [**Cass., 29 dicembre 2017, n. 31184, Rv. 646584**⁶²], deve prima insinuarsi nel passivo della procedura a titolo di risarcimento del danno per una somma pari alla riserva matematica, e solo se, al termine della procedura, il credito sia rimasto insoddisfatto, può presentare domanda di accreditamento dei contributi offrendo documenti di data certa sulla effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro.

La lunghezza del procedimento, che disegna una sorta di «automatismo di secondo grado»⁶³, spiega almeno in parte come l'istituto giuridico sia pressoché

⁶⁰ In *Foro it.*, 1992, IV, 22, con nota di M. DE LUCA, *Salvaguardia dei diritti dei lavoratori, in caso di «insolvenza» del datore di lavoro, nel diritto comunitario.*

⁶¹ Sulla tematica, G. ZILIO GRANDI, M. SFERRAZZA, *La tutela del lavoratore nei confronti dell'insolvenza del datore di lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, 2013, 685 e 2014, 142.

⁶² In *Riv. dir. sic. soc.*, 2018, 367, con nota di L. SURDI, *Sull'insinuazione nel passivo fallimentare del credito risarcitorio per danno pensionistico da omissione contributiva.*

⁶³ Così, M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2022, Torino, 207.

inutilizzato, come indirettamente dimostrato dall'assenza, a distanza ormai di oltre trent'anni dall'entrata in vigore, di sentenze nelle banche dati della giurisprudenza.

7. La decorrenza della prescrizione dei diritti al risarcimento del danno pensionistico.

Nel caso in cui i contributi siano prescritti, non trovando applicazione il principio di automaticità delle prestazioni, il lavoratore subisce un danno sul proprio diritto a pensione, perché l'accesso alle prestazioni previdenziali richiede un requisito di anzianità contributiva e comunque le stesse sono commisurate alla contribuzione accreditata sulla posizione del lavoratore, e per questo l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto di agire per il risarcimento del danno nei confronti del datore del lavoro inadempiente⁶⁴, eventualmente anche in forma specifica, con la costituzione della rendita vitalizia, in ossequio all'art. 2116, comma 2, c.c., secondo cui «nei casi in cui (...) le istituzioni di previdenza e assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte, le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro».

Il termine di prescrizione dell'azione del lavoratore per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico o nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - è decennale, e poiché il danno si verifica al raggiungimento dell'anzianità pensionabile è da questo momento che decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento [**Cass., 15 giugno 2007, n. 13997, Rv. 597664**]. Fino a questa data, pur sussistendo l'interesse ad agire avvalendosi della

⁶⁴ Per una ricostruzione delle diverse azioni a tutela del lavoratore in caso di danno pensionistico, G. CIOCCA, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali e le azioni del lavoratore: un ulteriore contributo della giurisprudenza* (nota a Cass. 29 dicembre 1999, n. 14680), in *Mass. giur. lav.*, 2000, 400; G. CAVALLINI, *La prescrizione dei crediti contributivi e il risarcimento del danno pensionistico*, in *Lav. giur.*, 2018, 421; più risalente, M. CANIGLIA, *L'azione di danno da mancata o irregolare contribuzione nell'assicurazione di invalidità e vecchiaia*, in *Riv. giur. lav.*, 1962, I, 139. Sul rimedio della rendita vitalizia v. la ricostruzione di S. CENTOFANTI, *L'utilizzabilità effettiva della rendita vitalizia ex art. 13, L. n. 1338/1962*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2016, 623.

domanda di condanna generica [Cass., 5 febbraio 2014, n. 2630, Rv. 630373], il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del lavoratore, che quindi non può neanche disporre in via transattiva del diritto al risarcimento del danno [Cass., 8 giugno 2021, n. 15947, Rv. 661459⁶⁵]. Inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale, realizzato il danno, il lavoratore deve chiedere al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, perché, diversamente, concorre con la propria negligenza a cagionare il danno, esponendosi in tal modo alle conseguenze previste sub art. 1227 c.c. [Cass., 11 settembre 2013, n. 20827, Rv. 628282⁶⁶].

Quanto invece all'azione finalizzata alla condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia, un risalente orientamento giurisprudenziale inquadra l'istituto giuridico nell'ambito delle facoltà riconducibili alla categoria dei diritti potestativi, e quindi imprescrittibili [Cass. 19 maggio 2003, n. 7853, Rv. 563323⁶⁷] ma la Corte di cassazione, a sezioni unite, accogliendo una diversa interpretazione, secondo cui si tratta di un rimedio risarcitorio rispetto al diritto indisponibile all'adempimento degli obblighi assicurativi [Cass., 20 gennaio 2016, n. 983, Rv. 638600], ha affermato la prescittibilità dell'azione, perché il principio di certezza del diritto impone di considerare un termine finale entro il quale il lavoratore possa esercitare il diritto potestativo [Cass., sezioni unite, 14 settembre 2017, n. 21302, Rv. 645314]. Secondo la sentenza appena richiamata, la decorrenza è da individuare nella data di prescrizione del credito contributivo, mentre è irrilevante la conoscenza o meno dell'omissione da parte del lavoratore [Cass., 8 settembre 2020, n. 18661, Rv. 658645; Cass., 20 gennaio 2016, n. 983,

⁶⁵ In *Lav. giur.*, 2021, 1136, con nota di L. TORSELLO, *Riflessioni sul diritto all'integrità contributiva*, secondo la quale (p. 1142) «la pronuncia in commento, se da un lato è apprezzabile perché ribadisce il principio di indisponibilità contributiva del lavoratore relativamente alla contribuzione non prescritta, senza dubbio rendendo effettiva la sua tutela, dall'altro lato paralizza la sua azione di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro prima del maturare del diritto alle prestazioni previdenziali, tralasciando che anche antecedentemente a tale momento vi possono essere ulteriori forme di danno provocate dalla condotta omissiva»

⁶⁶ In *Mass. giur. lav.*, 2015, 62, con nota di P. POZZAGLIA, *L'azione di risarcimento del danno da omissione contributiva è assoggettabile all'art. 1127 c.c.?*

⁶⁷ In *Foro it.*, 2003, I, 2308, con nota di V. FERRARI; in *Giur. it.*, 2004, 749, con nota di A. SGROI, *Diritto alla costituzione della rendita vitalizia e sua prescittibilità*.

Rv. 638600; Cass., 18 ottobre 2022, n. 30637], ma con una recente ordinanza [Cass., 14 maggio 2024, n. 13229⁶⁸], la sezione lavoro della Corte di cassazione ha chiesto l'assegnazione alle sezioni unite della questione se il *dies a quo* della prescrizione non debba essere invece individuato nella data in cui matura il danno di cui all'art. 2116, comma 2, c.c., ossia nel momento in cui, verificatosi l'evento protetto, l'ente previdenziale non riconosce la prestazione pensionistica in conseguenza dell'omissione contributiva.

8. La «temporanea imprescrittibilità» dei contributi previdenziali nel lavoro pubblico.

La generalizzazione della disciplina della prescrizione di cui alla legge n. 335 del 1995 a tutte le forme di previdenza obbligatoria [§ 2] comporta l'estensione della stessa anche alle contribuzioni di pertinenza delle gestioni pensionistiche pubbliche.

In questo settore, tuttavia, norme speciali garantiscono il diritto del lavoratore pubblico rispetto all'eventuale inadempimento: si tratta in particolare dell'art. 8 del D. P. R. n. 1092 del 1973, recante il «testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», secondo cui «tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza» e dell'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, in forza del quale «la liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione»⁶⁹. In ragione di tali regole speciali, per la quasi totalità degli iscritti agli enti previdenziali confluiti nella gestione ex INPDAP⁷⁰, l'art. 31, c. 2, della

⁶⁸ In *Lav. giur.*, 2024, 959, con nota di G. LUDOVICO.

⁶⁹ Questo articolo, in origine riservato alla Cassa dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (CPUG), è stato poi esteso ai dipendenti pubblici iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CPTS),

⁷⁰ Solo per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), trovano applicazione le regole previste per i lavoratori privati.

legge n. 610 del 1952 prevede che «l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati (...)», e la quantificazione dell'onere viene effettuata secondo i criteri di calcolo previsti in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La complicata operazione di risistemazione delle posizioni assicurative connessa al passaggio delle competenze dall'INPDAP all'INPS, che necessita della trasmissione della idonea documentazione da parte delle pubbliche amministrazioni datrici di lavoro, ha però indotto il legislatore ad intervenire in materia aggiungendo, all'art. 3 della legge n. 335 del 1995, il comma 10 bis, prima con l'art. 19 del d. l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituito dall'art. 11 comma 5 del d. l. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, del seguente tenore: «Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore»⁷¹.

Successivamente, prima il d. l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha incluso nella norma anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2017 e ha prorogato il termine di pagamento fino al 31 dicembre 2022, e poi l'art. 9, comma 1, lettera a) del d. l. n. 198 del 2022 ha incluso nella norma anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e ha

⁷¹ Sul tema, M. MISCIONE, *Imprescrittibilità dei contributi delle Pubbliche Amministrazioni*, in *Dir. prat. Lav.*, 2019, 1207; D. CASALE, *La diversità di ratio della prescrizione dei contributi nel privato e nel pubblico, confermata dal d. l. n. 4/2019*, in *Lav. giur.*, 2019, 545; A. PIOVESANA, *La prescrizione dei contributi nel pubblico impiego*, ivi, 2019, 952.

prorogato il termine di pagamento al 31 dicembre 2023; con quest'ultima norma è stato inoltre aggiunto il comma 10-ter dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, secondo cui analoga regola viene estesa agli obblighi relativi alla contribuzione dovuta alla gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Infine, l'art. 1, comma 16, lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 18 ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2024 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019.

Si può ipotizzare l'insorgere di alcune questioni interpretative, quale ad esempio l'incertezza sull'ambito di applicazione della disciplina con riferimento ai lavoratori titolari della posizione assicurativa, e in particolare se la riapertura dei termini per l'adempimento dell'obbligo contributivo si possa estendere anche ai rapporti di lavoro instaurati di fatto e pertanto non configurabili come di pubblico impiego, ma che, per giurisprudenza consolidata, comunque soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2126 c.c., che fa salvi gli effetti del rapporto per il periodo in cui la prestazione risulta di fatto effettuata, al fine di far conseguire al lavoratore, oltre la retribuzione, anche la tutela previdenziale con il versamento dei relativi contributi [**Cass. 17 ottobre 2005, n. 20009, Rv. 584816; Cass. 14 maggio 2014, n. 10426, Rv. 630803**].

Secondo la giurisprudenza di merito, comunque, l'espressione «i termini di prescrizione (...) non si applicano fino al 31 dicembre 2024» sta a indicare che la prescrizione non è né interrotta né sospesa, ma che non trova applicazione, sicché si deve ritenere che il legislatore abbia introdotto un regime di «temporanea imprescrittibilità», con conseguente reviviscenza di tutte le obbligazioni contributive anche risalenti nel tempo e già in prescrizione prima dell'entrata in vigore della disciplina in deroga, che devono pertanto ritenersi dovute ed esigibili fino alla cessazione della disciplina transitoria [**App. Torino, 26 ottobre 2020, n. 379; App. Genova, 27 aprile 2021, n. 92; App. Firenze, 22 febbraio 2023, n. 107**].

9. I fondamenti della disciplina della prescrizione dei crediti per contributi previdenziali.

Il generico fondamento della certezza dei rapporti giuridici, comune alla prescrizione dei crediti di qualsiasi natura, è alla base anche della prescrizione dei crediti per contributi previdenziali, anche se nel sottosistema deve ritenersi prevalente un altro fondamento, da rinvenire nella esigenza di garantire l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali che, in una logica anti fraudolenta, non consente ai contribuenti di costituire benefici previdenziali versando la contribuzione oltre i termini di legge e concentrata nel tempo⁷². Sono informati a quest'ultimo fondamento sia il principio di indisponibilità della prescrizione che il principio di irricevibilità della contribuzione prescritta⁷³ [§ 3].

Con riferimento alle posizioni assicurative per le quali non si applica il principio di automaticità delle prestazioni il discorso potrebbe fermarsi qui. Nel settore del lavoro autonomo, che si caratterizza per l'identificazione tra il debitore della contribuzione e il beneficiario delle prestazioni previdenziali, la centralità di questo fondamento trova peraltro conferma nella ricorrente precisazione, da parte della giurisprudenza, della esclusione di un diritto soggettivo dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti, a cui corrisponde il principio della irricevibilità, per l'ente previdenziale, della contribuzione estinta per prescrizione [§ 3]. Questo fondamento, inoltre, ancorché per contrapposizione, consente di

⁷² Molto precisa, in motivazione, [Cass. 16 agosto 2001, n. 11140, Rv. 549000], in *Foro it.*, 2001, I, 3604, con nota di L. CARBONE: «il fondamento di questa disciplina è ragionevole, ciò che esclude ogni suo contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. Esso corrisponde ad un'esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata e che trova espressione anche nell'indisponibilità negoziale della materia, sancita dall'art. 2115, terzo comma, cod. civ.». Ancorché radicato in dottrina e in giurisprudenza, questo fondamento è contestato da, L. MONTUSCHI, op. cit., 38, per il quale la *ratio* non può «rinvenirsi nel timore che siano possibili collusioni fraudolente, perché si dovrebbe immaginare da parte dell'Istituto assicuratore (che è un ente pubblico) l'intento di concorrere nell'artificio architettato dal debitore (si allude alla simulazione di inesistenti rapporti sottostanti)».

⁷³ È rimasta isolata la posizione di D. MESITI, *Omissione contributiva e tutela del lavoratore dipendente*, in *Lav. giur.*, 2008, 1095, per il quale «la norma di cui all'art. 3 della L. n. 335/95 è da ritenersi costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente all'indicato lavoratore di proporre validamente all'Ente Previdenziale la denuncia del datore di lavoro dopo la fine del rapporto stesso».

comprendere anche le recenti vicende della disciplina della prescrizione dei contributi dovuti dai datori di lavoro pubblici. In questo settore, infatti, l'esigenza di conservazione dell'equilibrio finanziario non è neanche prospettabile⁷⁴, perché il datore di lavoro non ha interesse ad omettere il versamento della contribuzione, sicché la prescrizione diventa un istituto giuridico leggero, al punto da poter essere derogato – ovviamente per legge –, come sta accadendo in questi anni [§ 7], al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni siano costrette a ricorrere alla costituzione della rendita vitalizia.

Nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, invece, queste considerazioni permettono in primo luogo di comprendere la difficoltà ad estendere il riconoscimento del principio di automaticità alle gestioni pensionistiche, fino alla riforma delle pensioni della fine degli anni Sessanta del secolo scorso (legge n. 153 del 1969).

Questa riforma costituisce in materia la svolta fondamentale, perché contiene, sub art. 40, la regola per la quale, anche per il diritto alle prestazioni pensionistiche, il requisito contributivo si intende verificato quando i contributi siano dovuti, e non prescritti, ancorché non versati. L'automaticità delle prestazioni previdenziali, dunque, presuppone la potenziale recuperabilità della contribuzione, e si estingue con la prescrizione dei contributi⁷⁵. Si tratta di una

⁷⁴ Prima della riforma del 1995, G. CANAVESI, *Contribuzione prescritta e automaticità delle prestazioni*, cit., 469 (nota 15), rilevava come «nel caso dei pubblici dipendenti l'esclusione dell'automatismo delle prestazioni si spiega con l'identità tra datore di lavoro e soggetto erogatore delle prestazioni nonché con la natura di retribuzione differita attribuita al trattamento di quiescenza; in questo contesto appare evidente, sul piano teorico-ricostruttivo, del verificarsi di una omissione contributiva cosicché si potrebbe forse dire che l'automatismo è intrinseco al sistema».

⁷⁵ Sulla *ratio* di questo collegamento la dottrina è sostanzialmente concorde: cfr., M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse del lavoratore alla regolarità della posizione contributiva*, cit., 163, per il quale si tratta di «una disposizione che, nel contenere, in un determinato contenuto arco temporale (quello della prescrizione) la possibilità di far rifluire nel calcolo della pensione periodi contributivi accertati o denunciati con ritardo, mira, prudenzialmente, ad evitare la possibilità di perniciosi contraccolpi sulla gestione, a causa di oneri pensionistici imprevisti, quali altrimenti derivanti (in ipotesi), dall'accredito di detti risalenti contributi». Nello stesso senso, P. BOER, *Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni*, cit., 390: «La limitazione dell'automaticità delle prestazioni ai contributi dovuti nei limiti della prescrizione si giustifica sia per l'esigenza di non addossare all'ente previdenziale oneri che non siano suscettibili di trovare ancora copertura nella contribuzione omessa, sia di porre un limite temporale

regola che, all'evidenza, è il risultato del tentativo di contemperare l'esigenza di evitare i pesanti oneri finanziari a carico dello Stato, collegati a inadempimenti risalenti nel tempo e quindi anche di più difficile accertamento, con la finalità sociale di trasferire dal lavoratore allo Stato il rischio dell'inadempimento del datore di lavoro⁷⁶.

L'individuazione di un fondamento nell'istituto giuridico diventa a questo punto meno agevole⁷⁷, anche se la tutela del fondo pensioni contro il pericolo di oneri incontrollati, fondati su dichiarazioni compiacenti, è sempre presente nelle diverse disposizioni che prevedono la scissione tra adempimento dell'obbligo contributivo e diritto alle prestazioni previdenziali, tant'è che, ancorché la regola sia spesso dimenticata, il diritto all'automatismo delle prestazioni [§ 5] è riconosciuto solo, qualunque significato si intenda dare a questa strana locuzione, in presenza di «documenti o prove certe», e anche l'art. 3 del d. lgs. n. 80 del 1992 [§ 5.3], prevede, a seguito del fallimento del datore di lavoro, finanche l'accreditamento dei contributi prescritti, ma solo a condizione che il lavoratore sia in grado di produrre «documenti di data certa dell'esistenza del rapporto e della sua durata».

all'accertamento dei fatti pregressi e al conseguente rischio che assume la gestione, individuato in quello stesso richiesto per la prescrizione contributiva». Sostiene la piena razionalità del meccanismo anche, D. CASALE, *La sollecitudine del lavoratore rispetto all'integrità della sua posizione contributiva*, cit., 1448: «Appare impraticabile scindere l'automaticità delle prestazioni d'i.v.s. dal limite della prescrizione dei contributi, giacché altrimenti il sistema previdenziale presterebbe il fianco a comportamenti opportunistici connessi al lavoro non dichiarato, che verrebbe così tutelato sul piano contributivo senza essere più recuperabile sul piano della riscossione».

⁷⁶ Cfr., volendo, P. CAPURSO, *Le eclissi del principio di automaticità delle prestazioni*, cit., 499: «L'automaticità delle prestazioni, che nella costruzione del sistema giuridico della previdenza sociale costituiva un importante indicatore del superamento della concezione assicurativa in favore della transizione verso un modello di sicurezza sociale, viene sì estesa alle forme più importanti di tutela previdenziale, e in particolare alla tutela della vecchiaia, ma al tempo stesso ridimensionata a meccanismo di traslazione del rischio di insolvenza del datore di lavoro».

⁷⁷ Osserva, G. VILLANI, op. cit., 53: «è anche difficile istituire un coordinamento sistematico con altri profili di disciplina della sicurezza sociale perché si trovano a convivere regole introdotte, in tempi diversi, nel corso di tre quarti del ventesimo secolo, in base a ispirazioni di politica legislativa non uniformi, che hanno determinato una stratificazione di normative delle quali alcune sono molto lontane dal contesto socio-economico di riferimento». Secondo l'A., ad esempio, lo stesso principio del divieto di versare i contributi prescritti, con l'introduzione del sistema pensionistico contributivo, appare privo di fondamento.

Seguendo l'evoluzione storica dell'istituto giuridico, è molto evidente come, durante la vigenza della legge sulle pensioni del 1969, il fondamento del contenimento della spesa perda centralità: la legislazione dell'epoca è nettamente orientata a rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori subordinati, soprattutto attraverso l'incremento delle possibilità per l'ente previdenziale di recuperare i crediti⁷⁸, come dimostra il raddoppio del termine di prescrizione, da cinque a dieci anni⁷⁹, peraltro retroattivo [§ 2], per giunta negli anni Ottanta sospeso per tre anni [§ 4.2]. A completare il quadro di questa fase, caratterizzata da una marcata attenuazione della protezione della finanza pubblica, l'art. 8 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, con il quale si prevedeva la possibilità di riconoscere e considerare utili ai fini pensionistici i periodi lavorativi dei lavoratori subordinati, compresi tra il marzo 1969 e il dicembre 1977, non coperti da contribuzione, ancorché fosse intervenuta la prescrizione dei relativi contributi⁸⁰.

Con la riforma del sistema pensionistico di cui alla legge n. 335 del 1995 – informata al principio di stabilizzazione e contenimento della spesa pensionistica – si registra un cambio di prospettiva anche della *ratio* della prescrizione dei crediti contributivi.

Il dimezzamento dei termini di prescrizione⁸¹, per giunta (quasi) retroattivo [§ 2], è da ricondurre ad una logica di raffreddamento del contenzioso, e quindi

⁷⁸ Il prototipo di questa filosofia è costituito dalla decadenza del diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati, con conseguente acquisizione alle gestioni, in favore dei lavoratori subordinati, di cui all'art. 8 del d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818 [§ 3].

⁷⁹ Cfr., P. BOER, *Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni*, cit., 390: «La dilatazione del termine prescrizione aveva una duplice funzione: porre un più ampio termine a disposizione degli enti previdenziali per il recupero dei contributi obbligatori, e rafforzare l'ampiezza dell'automaticità delle prestazioni pensionistiche, operante soltanto per i periodi di contribuzione non prescritti».

⁸⁰ Secondo P. BOER, *ivi*, 394, si trattava di una «soluzione imposta per sanare le irreparabili lacune che presentavano le posizioni assicurative individuali, dopo l'attuazione del progetto Arpa (archivio posizioni assicurative) presso l'Inps».

⁸¹ Per una critica a questa scelta, L. MONTUSCHI, *op. cit.*, 41, per il quale «v'è da chiedersi quale obiettivo di politica del diritto si proponga l'abbassamento del termine prescrizione in un contesto nel quale un ruolo centrale e determinante è riconosciuto alla contribuzione e alla misura del cd. montante contributivo. Senza dire che i contributi costituiscono lo strumento attraverso il quale gli enti previdenziali reperiscono i mezzi economici (necessari e astrattamente sufficienti) per la soddisfazione immediata di un interesse pubblico».

come *favor* per le aziende⁸², e anche di responsabilizzazione dei datori di lavoro, interessati all'adempimento per non incorrere nella necessità di dover chiedere la costituzione della rendita vitalizia, quasi sempre più onerosa⁸³, ma il principale obiettivo del legislatore della riforma delle pensioni degli anni Novanta è il risparmio della spesa pubblica portato dalla contrazione dello spazio temporale di operatività del principio di automaticità delle prestazioni, e della corrispondente dilatazione della esposizione delle aziende alle azioni risarcitorie proposte nei loro confronti dai lavoratori⁸⁴.

In questo diverso contesto, di maggior rigore, una riflessione sui fondamenti dell'istituto giuridico non può oggi non tenere conto dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla (ir)rilevanza della denuncia del lavoratore sui termini di prescrizione dei contributi [§ 4.4], e soprattutto sulle

⁸² Cfr., C. A. NICOLINI, *Prescrizione dei contributi, automaticità delle prestazioni e tutela dell'anzianità previdenziale dopo la legge n. 335 del 1995*, cit., 298, il quale sottolinea come il concorso la previgente disciplina, unitamente alla severità del regime sanzionatorio dell'inadempimento contributivo, «faceva sì che il contenzioso tra enti ed aziende assumesse proporzioni spesso allarmanti per queste ultime, e per il sistema economico nel suo complesso: donde la necessità di ricorrere a reiterati provvedimenti di condono, sua per soddisfare il crescente fabbisogno degli enti, sia per alleggerire, appunto, la pressione di quel regime sanzionatorio».

⁸³ P. BOER, *Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni*, cit., 390: «Se da un lato il più breve termine di prescrizione incide negativamente sugli introiti degli enti, dall'altro responsabilizza maggiormente i datori di lavoro, esponendo gli inadempienti all'obbligo contributivo al rischio di un'azione risarcitoria in forma specifica (costituzione della riserva matematica in luogo della contribuzione prescritta)». D. CASALE, *La diversità di ratio*, cit., 545, osserva inoltre come «tale riduzione della durata della prescrizione ha anche l'effetto di suscitare l'interesse dei lavoratori ad attivarsi anticipatamente per l'integrità della propria posizione previdenziale: ossia in una tempistica meno distante negli anni rispetto al momento in cui avvengono le omissioni e, quindi, con maggiori possibilità di recupero effettivo della contribuzione da parte dell'ente».

⁸⁴ Alcuni studi lo avevano rilevato già all'indomani della riforma. Cfr. L. MONTUSCHI, op. cit., 40: «sarà il lavoratore, a causa dell'ulteriore riduzione degli spazi entro i quali può funzionare parzialmente la regola dell'automaticità delle prestazioni, a subire le conseguenze negative dell'anticipata prescrizione del debito contributivo, il cui adempimento è essenziale per il calcolo della futura pensione», nonché, P. CAPURSO, *Prescrizione dei contributi e denuncia del lavoratore* (nota a App. Genova, 4 luglio 2001, n. 575 e Trib. Roma, 11 gennaio 2001, n. 135), in *Inf. prev.*, 2001, 957: «Dalla nozione appena tratteggiata si evince che scopo dell'istituto non è di liberare il datore di lavoro dal vincolo giuridico – che, al contrario, lo espone alle azioni surrogatorie del lavoratore danneggiato – bensì di sgombrare il campo da pretese suscettibili di alterare gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali. Assai evidente è dunque il legame tra la ridotta operatività del principio di automaticità delle prestazioni – immediata conseguenza del dimezzamento dei termini di prescrizione dei contributi – ed il principio generale di stabilizzazione e contenimento della spesa pensionistica che informa la legge 335/95».

modalità di esercizio del diritto del lavoratore all'integrità contributiva [§ 5.2]. All'esito di questi arresti della giurisprudenza, infatti, il lavoratore che intenda proteggere il proprio diritto all'integrità contributiva, per non rischiare – in caso di prescrizione della relativa contribuzione – di perdere il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva, deve attivarsi in prima persona per ottenere una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi.

Per questa curvatura del diritto all'integrità contributiva, che incide sul tasso di effettività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, non può escludersi un controllo della legittimità costituzionale, ma se questo assetto sarà confermato è possibile fin da ora attestare che saremo davanti alla riaffermazione della superiorità del più risalente, e invero mai abbandonato, fondamento della disciplina: le regole della prescrizione dei crediti per contributi assicurativi previdenziali sono, anche e soprattutto, dettate a protezione dell'interesse dello Stato alla certezza della spesa gravante sui conti pubblici, anche perché, come osserva autorevolissima dottrina, «non ci si può nascondere che su discipline come quella dell'automaticità delle prestazioni incomba l'ipoteca della limitatezza delle disponibilità finanziarie per la specifica destinazione»⁸⁵.

⁸⁵ In questi termini, M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse del lavoratore alla regolarità della posizione contributiva*, cit., 199.